

LAVORI DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: d'iniziativa dei senatori Petti ed Agostino: « Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2043-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pelizzo, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Il nuovo testo stabilisce che la pensione di carattere eccezionale prevista dall'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, è concessa a condizione che l'avvocato iscritto alla Cassa non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano il Presidente, i senatori Picchiotti, Franza ed Agostino ed il Sottosegretario di Stato Scalfaro, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

Il senatore Azara riferisce poi sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Cemmi: « Norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme » (2431). Il relatore si dichiara d'accordo sulle finalità che il disegno di legge intende raggiungere, limitando ai casi assolutamente indispensabili l'istituto della le-

galizzazione di firme e superando le difformi interpretazioni che sono state date al decreto presidenziale 2 agosto 1957 (che ha eliminato la legalizzazione delle firme negli atti da produrre agli organi della pubblica amministrazione). Il relatore propone però un testo interamente nuovo dei primi due articoli del disegno di legge, nonché della sua intitolazione.

Il proponente, senatore Cemmi, illustra brevemente le ragioni di ordine pratico che lo hanno indotto alla presentazione del disegno di legge e dichiara di aderire al nuovo testo proposto dal relatore.

Dopo brevi interventi del senatore Picchiotti e del Sottosegretario di Stato Scalfaro, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sono approvati in una nuova formulazione per la quale non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678. La disposizione precedente si applica anche agli atti, certificati, copie ed estratti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto presidenziale sopraindicato. L'articolo 3, puramente formale, è approvato senza modificazioni. Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso, sotto l'intitolazione: « Norme concernenti la legalizzazione di firme ».

In sede referente, la Commissione esamina il disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa » (2305), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore De Pietro, il quale ricorda che il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, tende ad eli-

minare, nei confronti del direttore o vice direttore responsabile della stampa periodica, l'istituto della responsabilità obiettiva: istituto che, per quanto da più parti duramente avvertato, si inquadra agevolmente nei principi che informano la nostra legislazione penale (articolo 40 e articolo 42, terzo comma, del Codice penale). Il disegno di legge limita la responsabilità del direttore o vice direttore alla omissione colposa, configurata come mancanza agli obblighi impostigli dalla legge. Il relatore avanza, su tale nuova impostazione giuridica, numerose riserve ed osservazioni critiche.

Il senatore Papalia rileva che la nuova configurazione della responsabilità del direttore di giornale è resa necessaria dalla realtà della moderna organizzazione della stampa per la quale il direttore stesso non ha, nè può avere, la possibilità di controllare tutto ciò che deve essere stampato sul suo giornale. Il senatore Papalia si dichiara, in conclusione, favorevole al disegno di legge, pur auspicando una maggiore riduzione delle pene stabilite per il nuovo reato colposo.

Il senatore Tessitori, pur concordando con l'impostazione teorica accennata dal senatore De Pietro e con le osservazioni di carattere pratico prospettate dal senatore Papalia, dichiara di ritenere eccessiva la modificazione all'istituto della responsabilità di direttore di giornale apportata dal progetto in esame, in quanto l'articolo 1 addossa all'accusa l'onere della prova dell'omissione colposa attribuita al direttore stesso.

Dopo un breve intervento esplicativo del Presidente, prendono la parola i senatori Picchiotti — il quale ritiene che il disegno di legge, anche se non felice da un punto di vista strettamente giuridico, sia opportuno in quanto elimina l'aberrante istituto della responsabilità obiettiva —, il senatore Pannullo — che si dichiara favorevole alla impostazione del disegno di legge, pur avanzando delle riserve sulla misura delle pene previste per il direttore del giornale —, il senatore Antonio Romano — sostanzialmente d'accordo col precedente oratore, che sottolinea in particolare la esigenza di ossequio al dettato costituzionale che è alla base del disegno di legge.

Contrario, invece, all'approvazione del disegno di legge, si dichiara il senatore Franza, il quale ritiene che il testo in esame sancisca, praticamente, l'immunità del direttore responsabile e non tuteli in modo adeguato il cittadino esposto a possibili diffamazioni da parte della stampa periodica.

Il senatore Leone, manifestata la propria contrarietà all'impostazione teorica della quale il disegno di legge è frutto, si dichiara favorevole alla sua approvazione al fine di migliorare una situazione di fatto ormai insostenibile.

Dopo un nuovo intervento, di carattere esplicativo, del relatore, prende la parola il Sottosegretario di Stato Scalfaro, il quale ricorda che il disegno di legge trova la sua origine in un'esigenza di carattere più politico che giuridico derivata da alcune osservazioni contenute in una sentenza della Corte costituzionale del 1956, che pur negando l'incostituzionalità dell'istituto della responsabilità obiettiva ne consigliava la modificazione. L'onorevole Scalfaro dichiara che il disegno di legge non fa altro che codificare l'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'attuale articolo 57 del Codice penale e tende a temperare una ragionevole impostazione della responsabilità del direttore di giornale con l'indispensabile tutela dei diritti del cittadino.

La Commissione dà infine mandato di fiducia al senatore De Pietro per la presentazione all'Assemblea della relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge. Il senatore Franza dichiara di riservarsi la facoltà di presentare emendamenti al fine di rendere più efficace la tutela del cittadino.

In sede consultiva, la Commissione, su relazione del senatore Zelioli Lanzini, delibera di trasmettere alla 1^a Commissione permanente (Presidenza e interno) parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2421, già approvato dalla Camera dei deputati, che provvede alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — *Presidenza del Vice Presidente* GALLETTO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Folchi.

In sede referente, la Commissione approva senza dibattito la relazione del senatore Gerini sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » (2361).

Il senatore Gerini riferisce inoltre sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 » (2378-*Urgenza*), dichiarandosi favorevole agli accordi cui si riferisce il provvedimento, salvo una eventuale riserva in merito allo scambio di Note del 26 marzo 1957 per la cessione di oli vegetali, la cui ratifica potrebbe risultare, nel momento attuale, inoperante. Dopo brevi interventi del senatore Ferretti e del Sottosegretario di Stato Folchi, il relatore è autorizzato a presentare la relazione al Senato.

Sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955 » (2253), già approvato dalla Camera dei deputati, riferisce il Presidente, in sostituzione del senatore Martini assente per malattia; e la relazione, favorevole, è approvata senza dibattito.

Inoltre — dopo un breve intervento del senatore Jannuzzi — la Commissione autorizza il Presidente Galletto a presentare al Senato la relazione favorevole sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957 » (2435), già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 » (2422), già approvato dalla Camera dei deputati, viene nominato relatore il senatore Ferretti.

Infine, rispondendo a una richiesta dei senatori Cianca e Ottavio Pastore, il Sottosegretario Folchi fornisce alcune notizie sull'incidente tra Francia e Tunisia e sulla posizione del Governo italiano in proposito.

Il rappresentante del Governo riserva un più ampio svolgimento della materia al momento in cui saranno trattate, in Assemblea, le interrogazioni presentate in merito.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — *Presidenza del Vice Presidente* TRABUCCHI.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

In sede deliberante, il senatore Tomè riferisce sul disegno di legge: « Rimborso di somme anticipate ad Enti civili della Dalmazia da parte delle Casse militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 » (2187), proponendone l'approvazione.

Dopo interventi del Presidente e dei senatori Fortunati e Roda e chiarimenti del Sottosegretario di Stato Riccio, il disegno di legge è approvato.

La Commissione approva quindi, senza discussione, il disegno di legge: « Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 » (2205), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Braccisi.

Sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Marazza: « Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano » (2359), già approvato dalla Camera dei deputati, riferisce il senatore Ponti, il quale chiarisce trattarsi di provvedimento di carattere eccezionale gradito dalla popolazione di Milano. Parlano i senatori: Fortunati, il quale, pur dichiarandosi favorevole, prospetta l'opportunità che il siste-

ma di finanziamento adottato per il provvedimento in esame non debba essere limitato alla città di Milano ma applicato anche ad altre situazioni particolari per le esigenze di altri centri; Roda, il quale chiede quale sarà l'ammontare del gettito di cui potrà disporre la Fabbrica del Duomo di Milano, e Varaldo. La Commissione, accettando la proposta del senatore Roda, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta affinché il relatore possa assumere più ampie notizie sulla portata finanziaria del provvedimento.

Sul disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore del comune di Venezia, del Seminario Arcivescovile di Venezia e della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti in Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia » (2290), già approvato dalla Camera dei deputati, riferisce il senatore De Luca Angelo che conclude la sua relazione invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge con una modifica del testo, tendente a riservare il diritto di superficie allo Stato sull'area da cedere alla Cooperativa agricola tra agricoltori diretti di Treporti.

I senatori Giacometti, De Luca Luca, Asaro, Roda e Pesenti prospettano le loro perplessità sulla formulazione del disegno di legge nel cui unico articolo vengono stabilite delle norme di carattere eterogeneo insieme a quella per il trasferimento di beni dello Stato dal demanio indisponibile al patrimonio disponibile. Ritengono necessario un rinvio della discussione affinché si possa addivenire alla formulazione di norme distinte per ciascun contratto di vendita.

Il Presidente, il senatore Ponti, ed il Sottosegretario di Stato Piola forniscono ampi chiarimenti sui beni dello Stato soggetti a cessione mettendone in particolare rilievo la natura, il valore, la destinazione ed i vincoli. Il disegno di legge è approvato in un nuovo testo suddiviso in articoli contenenti ognuno una norma particolare relativa a ciascuna vendita.

Il senatore Tomè riferisce, infine, sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: « Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (2353), già approvato dalla Camera dei deputati, proponendo una modifica-

zione all'articolo 2 con la quale il periodo di sei mesi entro il quale gli interessati possono presentare domanda per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1, viene riferito all'entrata in vigore del disegno di legge in esame anziché alla legge 20 marzo 1954, n. 72.

I senatori De Luca Luca e Cenini esprimono la loro contrarietà al disegno di legge ritenendo ingiustificato un atto di generosità nei confronti di una milizia di parte specie quando è stata respinta la proposta di riapertura dei termini per i mutilati di guerra.

I senatori Roda e Fortunati propongono un rinvio della discussione allo scopo di esaminare la possibilità di inserire nel provvedimento norme relative alla soluzione di altre situazioni particolari. Il relatore ed il senatore Varaldo, opponendosi alla proposta di rinvio, chiariscono che non si tratta di riapertura di termini ma di calcolare, per un numero limitato di interessati, un periodo di servizio in aggiunta a quello prestato. Dopo intervento del Presidente e chiarimenti del Sottosegretario di Stato Riccio, il quale esprime il parere favorevole del Governo in quanto trattasi di estendere agli ufficiali della milizia norme già esistenti per gli ufficiali delle Forze armate, la Commissione, approvando la proposta dei senatori Roda e Fortunati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958 — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono il Ministro dei trasporti Angelini e il Sottosegretario di Stato per i trasporti Mannironi.

In sede deliberante, la Commissione continua l'esame degli articoli del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » (2260). Dopo ripetuti interventi dei senatori Massini, Cesare Angelini, Crollanza, Vaccaro, Focaccia, Porcellini, Cappelini, del Presidente, relatore, e del Ministro Angelini, la Commissione approva, con numerose modificazioni di natura formale e sostanziale, gli articoli da 72 a 211, ultimo del provvedimento in discussione, accantonando peral-

tro l'approvazione dell'articolo n. 175 e sopprimendo l'articolo n. 206.

Ripresa la seduta nel pomeriggio, dopo ampio dibattito al quale intervengono i senatori Massini, Porcellini, Cappellini, Vaccaro, Angelini Cesare, Focaccia, Crollalanza, Barbaro, Amigoni, Buizza, Canevari, il Presidente, relatore, ed il Ministro dei trasporti Angelini, vengono approvati, oltre all'articolo 175, la cui discussione era stata rinviata alla seduta pomeridiana, otto articoli aggiuntivi e gli allegati. Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Vetrone.

Dopo un ampio intervento del Presidente *sull'ordine dei lavori* relativo alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (2397), la Commissione discute, *in sede deliberante*, il disegno di legge: « Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (2302), già approvato dalla Camera dei deputati, il cui scopo è quello di autorizzare una spesa di 5 miliardi senza dilazionamento nei futuri esercizi.

Riferisce in senso favorevole il senatore Carrelli che presenta anche un *ordine del giorno* secondo il quale la Cassa dovrebbe operare attraverso gli Ispettorati provinciali e potrebbe demandare agli Ispettorati compartimentali eventuali funzioni di controllo. Successivamente esprimono considerazioni di carattere tecnico i senatori Bosia, Raffaele Pastore, Fabbrì e Ristori; gli ultimi due presentano un *ordine del giorno*, firmato anche dai senatori Bosi, Cerutti e Sereni, tendente ad ottenere che, qualunque sia la forma di conduzione proposta per la terra da acquistare, le cooperative ricevano la concessione dei mutui necessari all'acquisto. Parlano infine il Sottosegretario

di Stato e il Presidente il quale, con un esauriente intervento, conclude la discussione sul disegno di legge che, messo ai voti, è approvato insieme con gli ordini del giorno presentati.

Su relazione del senatore Braschi la Commissione approva quindi, udite alcune considerazioni del Presidente, il disegno di legge di iniziativa dei deputati Zanotti e Zanibelli: « Trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto sperimentale agrario enomnese — Fondazione Giuseppe Robbiani » (2399), già approvato dalla Camera dei deputati.

Infine, *sull'ordine dei lavori*, dopo un intervento del senatore Angelilli e in relazione ad una richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge n. 1865 da parte del senatore Ristori, motivata dalla necessità di ponderare gli emendamenti dallo stesso proponente apportati al disegno di legge, resta stabilito che esso sarà posto al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

INDUSTRIA (9ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Ministro dell'industria e del commercio Gava.

Dopo la lettura del processo verbale, il senatore Montagnani chiede di conoscere gli emendamenti formulati dal relatore Battista sul disegno di legge: « Istituzione del Consiglio nazionale energia nucleare (C.N.E.N.) » (2315-*Urgenza*), sul quale nella scorsa seduta i relatori, senatori Battista e Tartufoli, ebbero il mandato di presentare la relazione al Senato. Ciò per consentire alla sua parte di presentare, se ne sarà il caso, una relazione di minoranza. Il relatore Battista, premesso che gli emendamenti di cui trattasi, che egli preannunciò come risulta dal verbale testè letto, non sono tali da trasformare il testo del disegno di legge, essendo di forma più che di sostanza, espone il tenore degli emendamenti stessi, che si riferiscono agli articoli 1, 2, 3, 5, 15, 19 e 20. Il senatore Montagnani fa presente l'opportunità che copia di tali emendamenti sia trasmessa ai componenti della Commissione. Il senatore Bu-

soni chiede che anche il testo della relazione venga distribuito in tempo per consentire la presentazione di una eventuale relazione di minoranza. Così rimane stabilito. Il processo verbale è quindi approvato.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica » (2323), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore Bussi illustra le finalità del provvedimento, che possono riassumersi nel conseguimento di una maggior chiarezza ed omogeneità nell'impostazione dei bilanci, al fine di mettere il Governo in condizioni di svolgere la sua azione nel campo produttivo e di consentire, quando v'è concessione, alle amministrazioni concedenti, di seguire lo sviluppo degli investimenti e degli impianti, al fine del migliore rendimento dell'attività concessa nell'interesse generale. Passato ad illustrare gli articoli del disegno di legge, al quale si dichiara favorevole, il relatore propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, in cui è disposto che le società e le aziende il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare sono tenute ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare. Il relatore motiva tale proposta, oltre che con rilievi di carattere giuridico contenuti nel parere della Commissione per la giustizia, anche con gli inconvenienti di natura economica e finanziaria che a suo parere potrebbe cagionare la norma predetta.

Prospetta anche la possibilità di sostituire il citato comma dell'articolo 1 con una norma che prescriva alle società di cui trattasi di compilare, oltre che il bilancio di esercizio alla scadenza statutaria, anche uno stato patrimoniale e un conto economico alla scadenza dell'anno solare, da trasmettere, per le finalità del disegno di legge, al Ministero dell'industria.

Il senatore Busoni fa presente che, a suo parere, l'accordo di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento del disegno di legge alla Commissione in sede deliberante fu preso nel presupposto che il disegno di legge stesso fosse approvato senza emendamenti.

Il senatore Montagnani, premesso che il testo all'esame della Commissione non può dirsi soddisfacente in relazione all'esigenza di chiarezza nei riguardi dei bilanci delle aziende di cui trattasi, riconosce che tuttavia il provvedimento costituisce un primo passo su una via da lui ritenuta giusta sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista fiscale. Insiste peraltro sull'opportunità di approvarlo senza emendamenti per non dare l'avvio ad una serie interminabile di proposte di modificazioni, che potrebbe ritardarne l'ulteriore corso.

Il senatore Marina dichiara di approvare la relazione e l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bussi all'ultimo comma dell'articolo 1.

Il Ministro Gava pone in rilievo l'utilità del provvedimento in relazione alle finalità cui esso si ispira. In particolare, sotto l'aspetto fiscale, rileva come sia stato necessario, proprio per un bisogno di chiarezza, introdurre il concetto dell'ammortamento economico accanto a quello dell'ammortamento fiscale. Circa la questione della decorrenza dell'esercizio delle società, fa presente che la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 risponde all'esigenza della comparabilità dei dati, esigenza sentita anche dal relatore che per essa ha proposto il suo emendamento sostitutivo della norma suddetta. In proposito egli ritiene che la norma di cui si tratta, essendo la sua applicazione limitata alle società elettriche, abbia una portata molto più modesta di quella temuta dal relatore. Gli inconvenienti eventuali potranno essere ulteriormente ridotti dalle società interessate con opportuna graduazione del pagamento dei dividendi e delle operazioni di aumento del capitale. Inoltre si tratta di un esperimento che concerne un settore limitato, e secondo i suoi risultati si potrà decidere circa l'estensione o meno del sistema. Il Ministro, pur non discoscendendo che, in una situazione diversa, il problema potrebbe essere utilmente approfondito, ritiene che, sia per i motivi esposti, sia per non pregiudicare l'iter del disegno di legge in relazione al prossimo scioglimento della Camera dei deputati, sia opportuno approvare il disegno di legge stesso senza emendamenti.

Il senatore Battista, rilevato che nella prima legislatura un disegno di legge analogo decadde per lo scioglimento del Parlamento, e che il

provvedimento in discussione è stato presentato nel 1953, si dichiara d'avviso che il disegno di legge, di notevole importanza per un efficace controllo delle aziende che esercitano servizi pubblici, debba essere approvato senza emendamenti anche per non ritardarne materialmente il corso.

I senatori De Luca e Piegari ritengono che il vincolo posto dall'ultimo comma dell'articolo 1 non sia sufficientemente giustificato dalle considerazioni addotte dal Ministro e che pertanto debba valere il principio generale di rispetto della libera iniziativa e di non interferenza dello Stato. Solo un evidente interesse pubblico potrebbe giustificare un limite così gravoso.

Il senatore Marina accenna in particolare alla situazione delle società che svolgono diverse attività in ordine alle quali devono formulare bilanci distinti, subordinati gli uni agli altri, con la necessaria conseguenza di un certo sfasamento di tempo fra i bilanci stessi. Insiste perciò nella sua opposizione all'ultimo comma dell'articolo 1.

Replica poi nuovamente il Ministro Gava. Rilevato che si tratta in questo caso di società concessionarie dello Stato, che svolgono dunque un servizio di grande interesse per la collettività, alle quali lo Stato ha il diritto di imporre determinate tariffe, riconferma la necessità della norma, che è a suo avviso indispensabile per il controllo dei costi e la esatta determinazione delle tariffe stesse.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Marina, De Luca, Piegari e Turani, il quale ultimo accenna alla possibilità di approvare, invece dell'emendamento, un ordine del giorno di raccomandazione al Governo, la Commissione passa all'esame degli articoli. Il senatore Bussi dichiara di essere disposto a ritirare il suo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, a condizione che il Ministro accetti un ordine del giorno che precisi che la norma non costituisce precedente per la formulazione di altri eventuali bilanci-tipo. Poichè il Ministro si dichiara pronto ad accettare un ordine del giorno in tal senso, l'emendamento è ritirato. Anche il senatore Marina ritira un emendamento da lui presentato con il quale proponeva di aggiungere, alla fine del secondo

comma dell'articolo 1, la precisazione che la gestione di cui al comma stesso si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare, e proponeva altresì la soppressione del terzo comma. I senatori Piegari e De Luca dichiarano di non insistere nella loro posizione e di non far proprio perciò l'emendamento Bussi solo in quanto il Ministro ha chiaramente dimostrato che la norma è necessaria nel superiore interesse della collettività.

L'articolo 1 è quindi approvato senza emendamenti.

Senza discussione sono approvati i successivi articoli con i relativi allegati.

La Commissione approva poi l'ordine del giorno presentato dal senatore Turani circa il problema dell'ultimo comma dell'articolo 1, al quale il relatore ha subordinato il ritiro del suo emendamento, e un ordine del giorno del relatore con il quale si invitano gli organi competenti a compiere studi al fine di fissare nuovi termini di valutazione dei redditi in ordine alla esigenza di adeguare la nozione fiscale del reddito stesso alla nozione economica. Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

In sede consultiva, la Commissione accoglie, senza discussione, i pareri favorevoli proposti dall'estensore Braitenberg sui due disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 » (2378-Urgenza), e: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 » (2379), entrambi all'esame della 3ª Commissione.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — Presidenza del Presidente BENEDETTI.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione dell'articolo 2 del disegno di

legge di iniziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo alcune considerazioni sulla situazione economica dei vari Istituti e sulla loro utilità sociale da parte dei senatori Angrisani, Terragni, Nacucchi, Cusenza, del Presidente e dell'Alto Commissario, si prosegue l'esame, iniziato nella seduta precedente, della questione della distribuzione dei prodotti da parte degli Istituti fuori dello loro zona territoriale.

Respinto un emendamento del senatore Nacucchi, la Commissione approva quindi un testo, presentato dal senatore Samek Lodovici, che sarà collocato dopo il primo comma, già approvato nella formulazione proposta dall'Alto Commissario durante la seduta precedente.

Il senatore Samek Lodovici illustra successivamente un altro comma aggiuntivo riguardante la conservazione dell'efficacia dei prodotti di cui all'articolo 1 lettera c) venduti normalmente dalle farmacie. Ma a questo punto, malgrado un intervento dello stesso senatore Samek Lodovici, che sottolinea la preminenza degli interessi di carattere generale sulle questioni di carattere particolare e la necessità di regolare la situazione di fatto, e alcune considerazioni dei senatori Mastrosimone, Nacucchi e dell'Alto Commissario, il senatore Angrisani presenta, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge firmata da oltre un quinto dei componenti della Commissione.

La discussione proseguirà pertanto in sede referente in altra seduta.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER L'ABRUZZO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958. — *Presidenza del senatore NASI, decano.*

La Commissione procede alla propria costituzione, nominando Presidente il senatore Piègari, Vice Presidenti i senatori Cerutti e Bussi, Segretari i senatori Mancino e Franza.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

Venerdì 14 febbraio 1958, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio (2236).

2. Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali (2287) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari (2249).

4. Deputati CAIATI ed altri. — Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1955, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi (2373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato MARZANO. — Erezione in comune autonomo della frazione di Botrugno con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di Lecce (1629) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputato QUINTIERI. — Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma (2352) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2377-*Urgenza*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. TARTUFOLI ed altri. — Giornata annuale del disperso in guerra (2242).

2. Deputati CERVONE ed altri e VILLA ed altri. — Legge sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra (2059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. CUSENZA. — Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (2075).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2371-*Urgenza*).

2. Fermo per misure di sicurezza e moralità (2337-*Urgenza*).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 14 febbraio 1958, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati GOTELLI Angela ed altri. — Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici (2293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROFFI. — Abolizione dei ruoli transitori ordinari e creazione di cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie (813).

3. LORENZI ed altri. — Contributo per il funzionamento del Collegio universitario « Don Nicola Mazza » in Padova (1239).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati TITOMANLIO ed altri. — Istituzione delle scuole elementari carcerarie (1612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati BERNARDINETTI e FERRERI Pietro. — Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro Appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo (2292) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. CIASCA. — Istituzione di una Scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso l'Università degli studi di Roma (1604).

4. ANGELILLI. — Conferimento di posti per la carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, (2282).

5. Estensione dell'indennità di proflassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione delle indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici (2388).

6. CIASCA. — Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'unità nazionale (2019).

7. DE LUCA Angelo. — Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A (2386).

8. ZANOTTI BIANCO. — Disposizioni in materia di lavori su cose d'interesse artistico o storico protette dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2405).

9. Autorizzazione alla spesa per la costruzione in Roma di una Casa Internazionale dello Studente (2425).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. CONDORELLI ed altri. — Modifica delle norme sulla libera docenza (2317).

2. CIASCA. — Esami di abilitazione per la libera docenza (2406).

3. BANFI. — Parità delle scuole non statali (564).

4. LAMBERTI. — Ordinamento della scuola non statale (1089).

5. Disciplina delle istituzioni scolastiche in lingua slovena nelle zone del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia (2006).

6. Deputato LA MALFA. — Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali (1772) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Venerdì 14 febbraio 1958, ore 9.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MENGHI. — Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio (2079).

3. BITOSI ed altri. — Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas (1889).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (2216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il

riordinamento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » (2262).

3. Deputato CHIAROLANZA. — Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (2357) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2225-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esami dei disegni di legge:

1. FIORE ed altri. — Modifiche all'assicurazione facoltativa gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (463).

2. BITOSI ed altri. — Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (1653).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. MENGHI. — Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernente benefici tributari a favore di Società cooperative (2316).

2. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 (2346) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).